

Note e commenti al Decreto Legislativo n. 68 del 2011 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”

a cura di **Roberto Marraccini**
Ufficio di Segreteria Politica Federale

Premessa

Il quinto Decreto Legislativo attuativo sul federalismo fiscale (federalismo regionale e provinciale e costi/fabbisogni standard in sanità) è stato approvato – preliminarmente – il 7 ottobre 2010 dal Consiglio dei Ministri. Il testo in esame è stato poi approvato definitivamente, dopo l'esame parlamentare e dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Unificata, il 31 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri. Successivamente alla firma del Capo dello Stato è, infine, stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario*”) ed entrato in vigore il 27 maggio scorso*.

Si tratta – come anche riportato dai mezzi di comunicazione – di un vero e proprio maxidecreto attuativo, in quanto il testo condensa, sostanzialmente, ben tre Decreti attuativi che, altrimenti, avrebbero seguito percorsi a sé stanti: quello sul fisco regionale, sul fisco provinciale e sui costi e fabbisogni standard nel settore sanitario.

Tra i vari principi contenuti nel provvedimento compare un concetto già analizzato in altri documenti e che, comunque, è sempre molto importante rimarcare, quando si affronta il discorso dell'attuazione del federalismo fiscale e cioè l'autonomia di entrata garantita al livello territoriale su cui si interviene con il provvedimento, in questo caso Regioni e Province.

Come premessa è poi utile ricordare che, ad oggi, la finanza regionale è estremamente complessa e risulta essere composta da ben undici forme impositive (tra cui, ad esempio, l'IRAP, le tasse automobilistiche regionali ecc.), tre addizionali (all'IRPEF, all'imposta di consumo sul gas metano ed ai canoni statali per le utenze di acqua pubblica) ed infine tre compartecipazioni (accisa sulla benzina, l'accisa sul gasolio e sull'IVA).

È chiaro, allora, che una volta che il processo di attuazione del federalismo fiscale entrerà – definitivamente – a regime, avremo un sistema modellato sull'**autonomia di entrata delle Regioni** che, seguendo i dettami della Costituzione renderà, ognuna di esse, autonoma del punto di vista fiscale. Concretizzando, così, quanto è scritto nell'articolo 119 primo comma della Costituzione: “[...] le Regioni hanno autonomia di entrata e di spesa”.

* Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 maggio e, quindi, è entrato in vigore con tutti gli effetti di Legge 15 giorni dopo, il 27 maggio 2011.

I contenuti del testo normativo

Articolo 1 – Oggetto

Il primo articolo del Decreto in esame, recante l'oggetto dell'intero testo normativo, lascia intravedere subito la grande importanza (la portata) dell'intero provvedimento.

Si scrive che verrà garantita autonomia di entrata alle Regioni a Statuto ordinario, con la conseguente soppressione dei trasferimenti dello Stato.

Sempre in questo articolo, al comma secondo, viene specificato che il provvedimento che si sta analizzando individuerà le compartecipazioni delle Regioni ordinarie al gettito dei tributi erariali, nonché i tributi dalle stesse riscossi.

Articolo 2 – Rideterminazione dell'addizionale all'IRPEF delle Regioni a Statuto ordinario

Dal 2013, come scritto esplicitamente nel primo comma, verrà rideterminata – con un DPCM – l'addizionale regionale all'IRPEF, in modo che, comunque, siano garantite a tutte le Regioni ordinarie entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo che qui si sta commentando, ai trasferimenti soppressi (in base a quanto specificato all'art. 7, che si vedrà più avanti).

Attraverso il DPCM sopra citato, verranno ridotte comunque le aliquote dell'IRPEF di competenza dello Stato, risultando così inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

Articolo 3 – Fabbisogno sanitario

Per il 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard è uguale al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre, ordinariamente, lo Stato.

Al secondo comma, secondo periodo, viene stabilito un importante principio, ovvero che, fino al 2013, la spesa sanitaria verrà finanziata attraverso:

- entrate proprie, nella misura che viene stabilita in modo convenzionale nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010;
- ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni che, ai sensi della normativa vigente, sono ricomprese anch'esse nel livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre, in maniera ordinaria, lo Stato.

Articolo 4 – Compartecipazione regionale all'IVA

Al 1° comma viene definito un altro importante principio per la realizzazione, effettiva, di un sistema improntato alla fiscalità federale: la compartecipazione all'IVA di ogni Regione (ovviamente, stiamo ragionando in questo caso delle Regioni a Statuto ordinario).

Per il 2012 e il 2013, la compartecipazione in oggetto verrà calcolata in base alla normativa vigente. Dal 2013, invece, le modalità di attribuzione cambieranno (vedere quanto specificato chiaramente all'articolo 11 commi 3 e 5 di questo Decreto).

Attualmente nel nostro ordinamento la Legge che disciplina la compartecipazione regionale all'IVA è il Decreto Legislativo n. 56 del 2000, provvedimento emanato in attuazione della Legge n. 133/1999 sul federalismo fiscale.

La misura delle aliquote di compartecipazione può essere determinata annualmente. Dal 2013 il gettito della compartecipazione IVA alle Regioni a Statuto ordinario verrà stabilito in conformità al principio di territorialità. Ad ogni modo, i criteri di attuazione del comma in esame (comma 3) sono stabiliti con Decreto di natura non regolamentare dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 5 – Riduzione dell'IRAP

L'articolo in esame stabilisce che, a partire 2013, ogni Regione a Statuto ordinario può – ovviamente se intende procedere con questa possibilità – ridurre le aliquote dell'IRAP fino ad azzerarle, tramite una propria Legge Regionale. Ogni Regione può, altresì, rispettando la normativa comunitaria e gli orientamenti emersi dalla Corte di Giustizia dell'UE, intervenire apportando delle modifiche alle deduzioni.

Gli effetti sulle finanze delle Regioni in questione saranno esclusivamente a carico delle stesse Regioni (graveranno, quindi, solo sui loro bilanci).

La riduzione dell'IRAP in esame non può aver luogo se la maggiorazione – prevista all'articolo 5 comma 1 – è superiore allo 0,5 per cento.

Resta comunque fermo, cioè uguale, quanto disposto dalla legislazione vigente per il settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per quelle Regioni che sono sottoposte ai Piani di rientro dai cosiddetti deficit sanitari.

Articolo 6 – Addizionale regionale all'IRPEF

A partire dal 2012 (limite temporale come modificato dal Decreto-Legge n. 138 del 2011, Manovra di Stabilizzazione finanziaria bis – Agosto 2011) ogni Regione “ordinaria” può, con propria Legge, aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base. Questa aliquota di base è pari all'1,23% sino a quando non verrà rideterminata (come prescritto all'articolo 2, comma 1, primo periodo). In ogni caso, la maggiorazione non potrà essere superiore:

- a) allo 0,5 per cento per gli anni 2012 e 2013;
- b) all'1,1 per cento per il 2014;
- c) al 2,1 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Il comma 1-bis stabilisce che fino al 2013 siano invariate le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di quelle Regioni che, alla data di entrata in vigore del Decreto in commento, sono superiori allo 0,9 per cento.

Al comma 4, poi, viene prevista la possibilità, per le Regioni, nell'ambito sempre dell'addizionale che qui si sta commentando (all'IRPEF), di disporre, con propria Legge, detrazioni in favore della famiglia.

Al comma 5 si fa un richiamo esplicito al principio della sussidiarietà orizzontale. Si stabilisce che le Regioni, sempre in relazione all'addizionale IRPEF, possano inoltre disporre, con propria Legge, detrazioni dell'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale.

Per quanto riguarda, invece, quelle Regioni che sono impegnate nei piani di rientro da deficit sanitari, è sospesa – per le stesse – la possibilità di avanzare delle detrazioni.

Al comma 9, infine, viene precisato che l'eventuale riduzione dell'addizionale regionale all'IRPEF è esclusivamente a carico del bilancio della Regione, non comportando alcuna forma di compensazione da parte dei fondi previsti dall'articolo 11.

Articolo 7 – Soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a Statuto ordinario

Dal 2013 vengono soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente e in conto capitale – nel caso non siano stati finanziati con ricorso all’indebitamento – alle Regioni a Statuto ordinario.

Sono, in ogni caso, esclusi i trasferimenti relativi al fondo perequativo (come prescritto all’articolo 3, commi 2 e 3, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”).

Con DPCM, entro il 31 dicembre 2011, vengono individuati i trasferimenti statali di cui al comma 1. È inoltre scritto che possono essere decisi ulteriori trasferimenti da sopprimere.

Il comma 2-bis interviene ipotizzando il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione stabilendo che, nel caso si verifichi questa evenienza, sempre attraverso un DPCM verranno definite la modalità per assicurare adeguate forme di copertura finanziaria.

Articolo 8 – Ulteriori tributi regionali

Dal 2013 – sempre considerando che le Regioni possono comunque procedere alla loro soppressione – vengono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

Articolo 9 – Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale

Al comma 1 viene scritto – sempre coerentemente con quanto prescritto nella Legge n. 42 del 2009 – che le Regioni acquisiscano (in relazione al principio di territorialità) l’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale inerente i tributi propri derivati e le addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. Si parla, sostanzialmente, della lotta all’evasione fiscale.

Al secondo comma si prevede, sempre in relazione al principio di territorialità, che una parte del recupero fiscale relativo all’IVA venga attribuita alle Regioni stesse. La quota verrà commisurata all’aliquota di compartecipazione prevista dal Decreto in esame. Nel momento in cui dovessero essere attribuiti alle Regioni ulteriori tributi, parte del gettito recuperato verrà, comunque, attribuito alle Regioni stesse.

Articolo 10 – Gestione dei tributi regionali

Con un atto convenzionale – sempre nel rispetto della loro autonomia organizzativa – le Regioni possono definire le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché di ripartizione degli introiti derivanti dall’attività di recupero dell’evasione.

In sostanza vengono disciplinati i rapporti intercorrenti tra lo Stato e le Regioni per quanto riguarda il recupero dell’evasione fiscale.

L’atto convenzionale di cui sopra può prevedere la possibilità per le Regioni di definire, di concerto con la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, le direttive generali sulle modalità gestionali e sull’impiego delle risorse disponibili.

Per fare in modo che la gestione dei tributi il cui gettito venga ripartito tra gli enti di diverso livello di governo, sempre la convenzione citata prevede l’istituzione, presso ciascuna sede regionale

dell’Agenzia delle Entrate, di un Comitato regionale di indirizzo. Sarà proprio la convenzione citata a stabilire la composizione del predetto Comitato regionale (con rappresentanti designati del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dalla Regione e dagli Enti Locali).

Articolo 11 – Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali

Quanto previsto in questo articolo è inerente agli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote di spettanza regionale e si stabilisce che questi interventi – sulle aliquote – sono possibili previa contestuale adozione di misure per la completa compensazione di tali interventi.

Articolo 12 – Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all’IRPEF

Dal 2013 – in base a quanto contenuto nella Legge delega (n. 42 del 2009) all’articolo 11, comma 1, lettera e) – si prevede che ogni Regione (a Statuto ordinario) sopprima i trasferimenti regionali di parte corrente per finanziare le spese dei Comuni.

Per compensare questi minori introiti per i Comuni, e sempre a partire dal 2013, ogni Regione a Statuto ordinario determina, previo accordo sancito nel Consiglio delle autonomie locali, di intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente all’addizionale regionale all’IRPEF, o mediante integrale devoluzione di tributi regionali.

Sempre a decorrere dal 2013, ciascuna Regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio dove confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio – come appena visto – ha durata di tre anni.

Articolo 13 – Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio

Ai sensi di quanto previsto all’articolo 117 secondo comma lettera m) la legge statale stabilisce le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nelle materie diverse dalla sanità.

I livelli essenziali delle prestazioni vengono stabiliti avendo come riferimento macroaree di intervento. Per ogni macroarea di intervento sono definiti i costi e i fabbisogni standard oltre alle metodologie di monitoraggio e di valutazione dell’efficienza e dell’appropriatezza dei servizi offerti.

Il comma 4 prevede la ricognizione – tramite un DPCM – dei livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne l’assistenza, l’istruzione e il trasporto pubblico locale.

Articolo 14 – Classificazione delle spese regionali

Il comma 1 cita l’art. 8 comma 1 lettera a), numero 1) della Legge n. 42 del 2009. Si parla delle cosiddette “spese riconducibili” al vincolo dell’articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione”, passaggio che prescrive che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale sia di competenza dello Stato.

Vengono elencate, comunque, le materie che in base a questo dettato costituzionale saranno garantite, uniformemente, su tutto il territorio nazionale. Queste sono:

- a) sanità;
- b) assistenza;
- c) istruzione;
- d) trasporto pubblico locale (con riferimento alla spesa in conto capitale);
- e) ulteriori materie (indicate in base all'articolo 20, comma 2, della Legge n. 42/2009).

Articolo 15 – Fase a regime e fondo perequativo

A partire dal 2013, le Regioni finanziano le spese per i livelli essenziali delle prestazioni come visto sopra per le materie elencate, attraverso:

- la compartecipazione regionale all'IVA;
- quote dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- IRAP, fino a quando non verrà sostituita da altri tributi;
- quote del fondo perequativo;
- le entrate proprie (nella misura del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010).

La percentuale di compartecipazione all'IVA viene stabilita con un DPCM al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola Regione.

È del tutto evidente, comunque, che per quelle Regioni nelle quali il gettito tributario risulta essere insufficiente, interviene a “sanare” questa situazione il fondo perequativo.

Viene, inoltre, stabilito – al comma 5 – che dall'anno 2013 venga istituito **un fondo perequativo** che sarà finanziato da una compartecipazione al gettito IVA determinata in modo che in ogni Regione vi sia il finanziamento integrale delle spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 del Decreto in esame (visto più sopra) e che sono, in sostanza, materie nelle quali devono essere garantiti i livelli essenziali. Nel primo anno di vita del fondo, tali spese saranno computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard ove stabiliti. Nei successivi 4 anni si dovrà, comunque, e gradualmente, passare ai costi standard.

Il percorso che porterà verso la convergenza ai costi standard verrà stabilito con un DPCM. Per il settore sanitario, la spesa coincide con il fabbisogno sanitario standard (come lo stesso viene definito all'articolo 21 di questo provvedimento normativo).

I commi 6 e 7 richiamano direttamente il concetto del finanziamento delle spese regionali, così come definito nell'articolo 14.

Per meglio chiarire, per finanziare le spese regionali – come, appunto, indicato dall'articolo 14 – verranno assegnate alle Regioni quote del fondo perequativo seguendo i seguenti criteri:

- a) le Regioni con maggiore capacità fiscale alimentano il fondo perequativo, al fine di arrivare ad una riduzione delle differenze tra le Regioni nel gettito per abitante (gettito pro-capite);
- b) le Regioni che, invece, hanno una minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo stesso;
- c) questo principio di perequazione delle diverse capacità fiscali verrà applicato in maniera tale da ridurre le differenze, in misura non inferiore al 75 per cento, tra i territori con diversa capacità fiscale per abitante senza, però, alterare la graduatoria per ciò che riguarda la capacità fiscale per abitante;
- d) la ripartizione del fondo tiene conto – ovviamente – della dimensione demografica, per quelle Regioni meno densamente popolate.

Capo II

AUTONOMIA DI ENTRATE DELLE PROVINCE

Articolo 16 – Oggetto

Al 1° comma compare una frase che lascia un po' perplessi. Ovvero, si indica la possibilità (chiaramente non è una presa di posizione certa per il futuro) di giungere alla soppressione delle Province.

Molto probabilmente, in questa sede è del tutto inutile e fuori luogo iniziare un discorso sulle Province e sulla nostra posizione – come forza politica – in loro difesa. Si ricordi solo, per giusta informazione, come la Lega Nord sia favorevole ad una razionalizzazione delle Province stesse, ma non ad una loro eliminazione *tout court*. In ragione di ciò, proprio recentemente l'On. Maria Piera Pastore ha presentato, come prima firmataria, una Proposta di Legge Costituzionale, su questo argomento: AC 4493 “Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione e soppressione delle province nonché di modificazione delle circoscrizioni provinciali”. La razionalizzazione delle Province è il principio a cui tendere, visto e considerato, anche, quanto scritto nel programma elettorale del PdL – sottoscritto dalla Lega Nord – per le Elezioni Politiche del 2008.

Fatta queste breve premesse, doverosa, partiamo dal contenuto del 1° comma che stabilisce che quanto sancito nel capo del Decreto in oggetto assicura l'autonomia di entrata delle Province che si trovano nelle Regioni a Statuto ordinario.

Come è evidente, poi, e questo è quanto stabilito nel secondo comma, vengono individuate le fonti di finanziamento delle Province, sempre ubicate nelle Regioni ordinarie.

Viene inoltre deciso che il gettito delle fonti di finanziamento, come visto più sopra, siano senza vincolo di destinazione.

Articolo 17 – Tributi propri connessi al trasporto su gomma

Il comma 1 stabilisce che costituirà un tributo proprio delle Province – a partire dal 2012 – l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ciclomotori esclusi.

Al comma secondo viene stabilita l'aliquota dell'imposta appena citata, che sarà pari al 12,5%. Dal 2011, inoltre, viene deciso che le Province potranno, comunque, aumentare o diminuire l'aliquota di non oltre 3,5 punti percentuali. È altresì stabilito che le violazioni delle norme prescritte nell'articolo in commento sono di spettanza delle amministrazioni provinciali.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto che si sta commentando, attraverso un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono modificate le misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) così da eliminare la previsione specifica per gli atti che sono soggetti all'IVA e di modo che l'imposta venga calcolata seguendo i criteri per gli atti non soggetti a IVA (comma 6).

Con il Disegno di Legge di stabilità (ex Legge Finanziaria annuale), il Governo promuove il riordino di questa imposta, conformandosi alle seguenti norme:

- a) il presupposto dell'imposta sta nella registrazione del veicolo, nella relativa trascrizione e nelle successive intestazioni;
- b) soggetto passivo è il proprietario e ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
- c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza e rimorchi;

- d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli nuovi e usati, in relazione alla potenza del motore e alla classe di inquinamento;
- e) coordinamento ed armonizzazione del regime esistente sulle esenzioni e agevolazioni;
- f) il gettito dell'imposta è destinato alla Provincia nella quale il soggetto passivo ha la residenza o sua sede legale.

In ogni caso – mantenendo fermo quanto previsto nel comma 6 di cui sopra – fino al termine dell'anno in corso (31 dicembre 2011) l'IPT continua ad essere attribuita alle Province, seguendo le modalità previste dalla normativa in vigore. Si precisa, infine, che la riscossione dell'imposta possa essere effettuata dall'ACI, senza oneri per le Province stesse.

Articolo 18 – Soppressione dei trasferimenti alle Province e compartecipazione provinciale all'IRPEF

Ad iniziare dal 2012, l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF viene decisa attraverso un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in modo da assicurare lo stesso ammontare delle entrate che derivavano dai trasferimenti statali (in base a quanto scritto nel secondo comma).

Il comma 3, poi, prevede che i trasferimenti statali appena citati siano individuati attraverso un apposito DPCM entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto che in questa sede si sta analizzando.

In ogni caso, come prescrive esplicitamente il comma 4, l'aliquota di compartecipazione di cui al comma 1 (provinciale all'IRPEF) può essere, successivamente, incrementata, seguendo la modalità previste sempre nel 1° comma.

Articolo 19 – Soppressione dei trasferimenti dalle Regioni a statuto ordinario alle Province e compartecipazione provinciale all'imposta automobilistica regionale

Dal 2013 – come stabilito al comma 1 – ogni Regione (a Statuto ordinario) dovrà interrompere tutti i trasferimenti regionali diretti al finanziamento delle spese delle Province. Sempre dal 2013, inoltre, ogni Regione (escluse quelle a Statuto speciale) deciderà, con un proprio atto amministrativo – e previo accordo sancito in sede di Consiglio delle autonomie locali – una compartecipazione delle Province del proprio territorio alla tassa automobilistica spettante alla Regione. Nel caso, poi, la compartecipazione appena esposta non dovesse produrre l'ammontare di risorse regionali sopprese (vedi comma 1), le Regioni assicurano la compartecipazione ad altro tributo regionale. I trasferimenti regionali su cui si potrà intervenire – che, quindi, risulteranno fiscalizzabili – saranno condivisi nella Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o, nel caso fosse costituita, nella Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Nel caso che entro il 30 novembre del 2012 non si giunga alla fissazione della compartecipazione di cui sopra, esercitando il proprio potere sostitutivo interverrà direttamente lo Stato.

Per fare in modo che l'attuazione dell'articolo in esame avvenga in maniera equilibrata dal punto di vista territoriale, ogni Regione istituisce un **Fondo sperimentale regionale di riequilibrio** che durerà tre anni. Il Fondo in oggetto sarà alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito che deriverà dalla compartecipazione appena citata (comma 2 di cui sopra).

Infine, il comma 5 stabilisce che per realizzare le proprie politiche tributarie, le Province accedono, senza alcun onere aggiuntivo rispetto la situazione attuale, alle banche dati del PRA e della motorizzazione civile.

Articolo 20 – Ulteriori tributi provinciali

Ovviamente, alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (avvenuta il 27 maggio 2011), spettano alle Province gli altri tributi che – in base alla legislazione vigente – sono a loro riconosciute e che sono tributi propri derivati.

Attraverso un regolamento – che dovrà essere adottato entro il 31 ottobre 2011 – verrà disciplinata l'**imposta di scopo provinciale**, indicando gli scopi istituzionali in relazione ai quali la predetta imposta può essere istituita.

Articolo 21 – Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

Sempre seguendo il principio che intende realizzare – in forma progressiva e territorialmente equilibrata – l'autonomia di entrata delle Province, viene stabilito che dal 2012 verrà istituito un **Fondo sperimentale di riequilibrio**.

Il Fondo in esame durerà due anni e verrà soppresso quando sarà attivato il fondo perequativo (vedi articolo 13 della Legge n. 42 del 2009).

Al secondo comma viene disposto che il fondo di cui si sta discutendo viene alimentato attraverso la compartecipazione provinciale all'IRPEF.

Con Decreto ministeriale (del Ministro dell'Interno) verranno stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio in esame.

Da segnalare che, in base a quanto stabilito dal Decreto-Legge n. 201 del 2011 (Decreto salva Italia del Governo Monti) convertito in Legge n. 214 del 2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", lo stanziamento per il Fondo in oggetto insieme al fondo perequativo e ai trasferimenti erariali dovuti alle Province della Sicilia e della Sardegna sono stati diminuiti di altri 415 milioni di Euro dal 2012 in poi. Già con il Decreto-Legge n. 98 del 2011 (prima manovra di Stabilizzazione finanziaria dell'estate 2011) si era decisa una prima riduzione del Fondo in esame.

Articolo 22 – Classificazione delle spese provinciali

Si stabilisce solamente, con questo articolo, che fino alla individuazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali delle Province si applica l'articolo 21, comma 4, della Legge 42/2009 (Legge delega sul federalismo fiscale), ovvero:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge in esame;
- b) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresa l'edilizia scolastica;
- c) funzioni nel campo dei trasporti;
- d) funzioni riguardanti la gestione del territorio;
- e) funzioni nel campo della tutela ambientale;
- f) funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro.

Articolo 23 – Fondo perequativo per le Province e per le Città metropolitane

L'articolo in oggetto reca i criteri per alimentare e comporre il Fondo perequativo, istituito dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il cosiddetto federalismo fiscale municipale, per la parte – ovviamente – relativa al finanziamento delle spese delle Province e delle Città

metropolitane. A questo proposito, si richiama il commento tecnico a questo Decreto Legislativo e, in particolare, l'analisi dell'articolo 13¹.

Al secondo comma si stabilisce che – in base a quanto contenuto nell'articolo 13 della Legge n. 42 del 2009 – vengano istituiti nel bilancio delle Regioni a Statuto ordinario 2 fondi: il primo per i Comuni; il secondo per le Province e le Città metropolitane. Entrambi i fondi appena citati sono alimentati grazie al Fondo perequativo commentato e analizzato proprio in questo articolo.

Come già visto sopra (per l'articolo 21), il Fondo in esame è stato oggetto di riduzione in base a quanto contenuto nell'articolo 28 comma 8 del Decreto-Legge n. 201 del 2011 (Decreto salva Italia).

Articolo 24 – Sistema finanziario delle Città metropolitane

Dando attuazione a quanto contenuto nell'articolo 15 della Legge delega sul federalismo fiscale, quando verranno insediati gli organi, alle Città metropolitane saranno attribuiti il sistema finanziario e il patrimonio delle rispettive Province che – a norma dell'articolo 23, comma 8, della Legge n. 42 del 2009 – verranno soppresse.

Saranno, inoltre, attribuite alle Città metropolitane – con un apposito DPCM – determinate fonti di entrata, e cioè:

- a) una compartecipazione al gettito IRPEF prodotto sul territorio della Città metropolitana;
- b) una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale (come già scritto sopra al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto in oggetto);
- c) imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile proveniente dalla circolazione dei veicoli e motore, esclusi comunque i ciclomotori (anche in questo caso si sta attuando quanto contenuto nell'articolo 17 del Decreto che qui si sta commentando);
- d) l'Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), sempre seguendo quanto contenuto nell'articolo 17 di cui sopra;
- e) i tributi di cui all'articolo 20 (ulteriori tributi provinciali).

Le fonti di entrata appena viste servono a finanziare alcune funzioni delle Città metropolitane, vale a dire:

- a) le funzioni fondamentali della Città metropolitana già attribuite alla Provincia;
- b) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- c) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- d) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- e) le altre funzioni delle Città metropolitane.

Inoltre, è data possibilità alle stesse di istituire un'addizionale sui diritti di imbarco portuali e aeroportuali.

Con apposito regolamento, poi, verrà disciplinata l'imposta di scopo delle Città metropolitane. In questo atto verranno indicati gli scopi istituzionali per i quali questa imposta potrà essere istituita.

Al comma 7 è scritto che con la Legge di Stabilità (o con un DDL ad essa collegato) può essere modificata l'autonomia di entrata delle Città metropolitane, per adeguarla alle funzioni ad esse attribuite.

Anche in questo caso, come in altre parti del testo e in altri Decreti attuativi del federalismo fiscale, viene esplicitato che non derivano – dall'attuazione del presente articolo – nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Un ulteriore passaggio che indica, chiaramente, l'applicazione diretta del principio della cosiddetta **invarianza fiscale**.

¹ Vedi il commento al Decreto Legislativo n. 23 del 2011 (http://www.padaniaoffice.org/pdf/FED_Municipale_PO.pdf).

Capo IV

COSTI E FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO

Articolo 25 – Oggetto

Al 1° comma si specifica che i contenuti presenti nel capo in oggetto – relativo ai costi e fabbisogni standard nel settore sanitario – andranno a disciplinare questi temi (per le Regioni ordinarie) a partire dal 2013. La finalità è superare i criteri di riparto adottati.

Il secondo comma fornisce – sostanzialmente – una definizione di ciò che è il fabbisogno sanitario standard e cioè “l’ammontare di risorse necessarie ad assicurare i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza”.

È comunque definito – ed è qui la grande rivoluzione che il federalismo fiscale porterà al Paese – che i costi e i fabbisogni sanitari standard rappresentano il riferimento a cui rapportare, poi, il finanziamento integrale della spesa sanitaria, sempre ovviamente nel rispetto della programmazione nazionale e dei vincoli di finanza pubblica.

Articolo 26 – Determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard

Al 1° comma si stabilisce che il fabbisogno sanitario nazionale standard viene determinato attraverso intesa, in modo tale che vi sia coerenza con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) forniti in condizioni di efficienza ed appropriatezza.

Come stabilito dal secondo comma, per gli anni 2011 e 2012 il fabbisogno nazionale standard è quanto stabilito dall’intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il periodo 2010-2012.

Articolo 27 – Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali

Al comma 1 si precisa che i costi e i fabbisogni standard regionali vengono determinati – annualmente – dal Ministro della Salute.

Ci si rifà, poi, nel terzo comma, ai cosiddetti macrolivelli di assistenza definiti dal DPCM di individuazione dei livelli essenziali di assistenza nel comparto sanitario risalente al 29 novembre 2001, mentre rappresentano indicatori della programmazione nazionale per attuare il federalismo fiscale i seguenti valori percentuali di finanziamento della spesa sanitaria:

- a) 5% per l’assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
- b) 51% per l’assistenza distrettuale;
- c) 44% per l’assistenza ospedaliera.

Il fabbisogno sanitario standard delle Regioni ordinarie – che nella sua somma totale dà origine al fabbisogno sanitario nazionale standard – viene determinato applicando a tutte le Regioni i valori di costo nelle Regioni di riferimento.

Le Regioni di riferimento – da considerare come *benchmark* – sono tre, scelte tra le cinque migliori individuate dal Ministro della Salute attraverso un relativo Decreto.

Le 5 Regioni migliori indicate sono quelle che hanno garantito l’erogazione dei LEA in condizioni di equilibrio economico, che non siano sottoposte a piani di rientro e che erogino i servizi raggiungendo un certo livello, in base a criteri di appropriatezza ed efficienza indicati da un DPCM. In ogni caso, vengono considerate in equilibrio economico le Regioni che garantiscono i livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

Una delle tre Regioni-campione – che saranno dislocate una al Nord, una al Centro e l'altra nel Sud del Paese – sarà, comunque, di piccola dimensione geografica.

Al comma si esplicita che i costi standard verranno computati a livello dei tre macrolivelli di assistenza, e cioè assistenza collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

Altro principio importante è contenuto nel comma 14 (l'ultimo comma dell'articolo in questione), in cui si stabilisce che gli eventuali risparmi (nella sanità) prodotti nelle Regioni, rimarranno a disposizione delle Regioni stesse.

Articolo 28 – Interventi strutturali straordinari in materia di sanità

L'articolo in esame richiama – esplicitamente – il contenuto del 5° comma dell'articolo 119 della Costituzione. Questo comma prevede specifici interventi per rimuovere le carenze infrastrutturali, individuate in base a determinati indicatori socio-economici.

Articolo 29 – Revisione a regime dei fabbisogni standard

Il comma 1 prende a riferimento i criteri di efficientamento dei servizi sanitari regionali come determinati all'articolo 27 di cui sopra. In sostanza, prendendo in considerazione i cosiddetti fabbisogni standard, viene prevista una rideterminazione degli stessi ogni due anni, a partire dal 2014.

Viene poi stabilito, al comma secondo, che le relative determinazioni vengano trasmesse alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista dall'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, da quando la stessa – seguendo quanto prescritto dalla Legge – verrà istituita.

Articolo 30 – Disposizioni relative alla prima applicazione

È stabilito che, per quanto attiene alla prima applicazione resteranno invariate le disposizioni relative al riparto delle somme destinate al rispetto degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ad altre attività sanitarie e al finanziamento della mobilità sanitaria. Viene altresì disposto che il Ministro della Salute porti ad implementazione un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità di assistenza in tutte le Regione, effettuando anche un controllo – continuo – sull'efficienza ed efficacia dei servizi.

Articolo 31 – Disposizioni particolari per regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano – dotate quindi di una sfera particolare di autonomia, sia normativa che finanziaria – si applica quanto contenuto nella Legge n. 42 del 2009 all'articolo 1 comma 2, e agli articoli 15, 22 e 27.

Parlando di sanità è necessario ricordare che le Regioni a Statuto speciale, nella loro totalità ad eccezione – in parte – della Sicilia, provvedono direttamente al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, senza incidere con sacrifici per le casse dello Stato.

In generale, comunque, l'articolo dispone alcune procedure di comunicazione – soprattutto di dati e indicatori statistico-informativi – tra queste realtà autonome e lo Stato. Il terzo comma, ad esempio, estende le disposizioni relative alla raccolta dati per definire i fabbisogni standard anche agli Enti

Locali delle Regioni a Statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e Bolzano. La finalità è – ovviamente, vista la parte del Decreto che si sta qui commentando – quella di procedere, in modo efficace, alla definizione dei fabbisogni standard, affinché confluiscono nelle banche dati.

Articolo 32 – Misure in materia di finanza pubblica

Al comma 1 viene previsto un importante principio, vale a dire che l'autonomia finanziaria di Regioni, Province e Città metropolitane debba essere compatibile con gli impegni del Patto di Stabilità e Crescita. Al riguardo, è utile ricordare che è proprio il Patto di Stabilità e Crescita il principale strumento previsto dal nostro ordinamento ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Uno strumento che, come noto, è stato più volte rivisto e modificato – grazie alla Lega Nord – per renderlo più vicino alle esigenze delle realtà locali.

Al secondo comma vengono specificate alcuni compiti specifici affidati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, istituita in base a quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto che si sta commentando. Viene precisato che la Conferenza in oggetto partecipi alla definizione del patto di convergenza (di cui all'articolo 18 della Legge n. 42 del 2009) e concorra alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto.

Il terzo comma prende in considerazione il trasferimento di ulteriori funzioni amministrative dallo Stato alle Province e alla Città metropolitane, seguendo quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione che, ricordiamo, è l'articolo che ha *costituzionalizzato* il principio di sussidiarietà, verticale e orizzontale. In questa evenienza, comunque, è stabilito che verrà assicurato il finanziamento integrale di queste funzioni trasferite.

Da ultimo il comma 4 che dispone che dal 2013 lo Stato interromperà i trasferimenti alle Regioni (con carattere di generalità e permanenza) relativi al trasporto pubblico locale (comma modificato dall'articolo 30 comma 3 lettera c) del Decreto-Legge n. 201 del 2011, cosiddetto Decreto Monti).

Capo V

CONFERENZA PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA

Articolo 33 – Oggetto

Viene istituita, nell'ambito della Conferenza Unificata, dando così attuazione a quanto contenuto nell'articolo 5 della Legge n. 42 del 2009, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Tale organismo svolgerà il coordinamento della finanza pubblica tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Articolo 34 – Composizione

Viene stabilita – con questo articolo – la composizione della Conferenza appena citata. Il comma 1 precisa che i rappresentanti dei diversi livelli di governo facciano parte della stessa.

Al comma 2 è scritto che è il Presidente del Consiglio dei Ministri a presiedere la Conferenza in oggetto. Sono altresì membri di questo organismo: il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro per i rapporti con le Regioni, il Ministro dell'Interno, il Ministro per le Riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la Salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (o suo delegato), il Presidente dell'ANCI (o suo delegato), il

Presidente dell'UPI (o suo delegato). Fanno parte di quest'assemblea anche sei Presidenti o Assessori di Regione, quattro Sindaci e due Presidenti di Provincia, i quali verranno nominati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, assicurando – comunque – una rappresentanza territoriale e demografica che, nel testo, viene definita equilibrata.

Articolo 35 – Modalità di funzionamento

L'articolo in oggetto stabilisce, in maniera puntuale e precisa, i meccanismi di funzionamento della Conferenza di cui sopra.

Si precisa – al comma secondo – che entro il 26 giugno 2011 (ovvero, trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto) debba essere convocata la riunione di insediamento della Conferenza. È comunque deciso che la Conferenza debba venire convocata una volta ogni due mesi e quando, in ogni caso, ne faccia richiesta un terzo dei propri membri.

In linea di principio, come previsto al comma 4, la Conferenza adotta le proprie determinazioni all'unanimità. Nel caso, comunque, questa eventualità non si verificasse, il parere – rispettivamente nell'ambito della componente regionale, provinciale e comunale – può essere adottata a maggioranza.

Al comma 5 è scritto che le determinazioni stabilite dalla Conferenza vengano trasmesse ai Presidenti delle Camere e alla Conferenza Unificata. Le decisioni assunte possono, comunque, essere trasmesse altresì anche ad altri soggetti istituzionali interessati. Ad ogni modo si applicano le norme previste per la Conferenza Unificata, per quanto possibile.

Articolo 36 – Funzioni

L'articolo in esame individua quali sono le attribuzioni spettanti alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In particolar modo e tra le varie funzioni spettanti alla Conferenza, possiamo evidenziarne qualcuna, ovvero:

- a) la Conferenza concorre alla ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale;
- b) oltre a questo, la Conferenza avanza delle proposte su:
 1. la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi;
 2. la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi in base a principi di efficacia, efficienza e trasparenza, verificandone anche l'applicazione.
- c) la Conferenza inoltre pone in essere delle verifiche:
 1. in merito all'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali;
 2. periodicamente sul funzionamento del nuovo ordinamento finanziario degli enti territoriali;
 3. sulle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo oltre l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte da ciascuno, proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema;
 4. affinché i dati e le basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali siano congrui;
 5. sul percorso di convergenza ai costi e fabbisogni standard nonché che gli obiettivi di servizio vengano realizzati;
- d) promuove la conciliazione degli interessi fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione del federalismo fiscale;

- e) vigila affinché vengano applicati i meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Articolo 37 – Supporto tecnico

Il primo comma assegna le funzioni di segreteria tecnica e di supporto della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, istituita con il DPCM del 3 luglio 2009.

Il secondo comma dispone la creazione di un apposita struttura di segreteria per le funzioni di supporto della Conferenza e di raccordo con la segreteria della Conferenza Stato-Regioni, rimandando la sua costituzione ad un successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato in collaborazione con il Ministro per i rapporti con le Regioni.

Per svolgere le proprie funzioni, la Conferenza può accedere alla banca dati delle pubbliche amministrazioni – come previsto dall'articolo 13 comma 2 della Legge n. 196 del 2009, sulla contabilità pubblica – in cui sono contenuti i dati indispensabili per attuare il federalismo fiscale.

Da ultimo con il comma 4 si dispone che sarà adottato un provvedimento successivo, in sede di Conferenza Unificata, in cui verranno stabilite le modalità di accesso alla banca dati da parte della Conferenza Unificata.

Capo VII

NORME FINALI ED ABROGAZIONI

Articolo 38 – Tributi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge n. 42 del 2009

Sempre dal 2013, come previsto espressamente in questo articolo, con Legge regionale si potranno istituire tributi regionali e locali su presupposti non assoggettati all'imposizione dello Stato. Con riferimento, in particolare, ai tributi locali che sono stati istituiti con propria Legge, potranno essere determinate delle variazioni nelle aliquote e nelle agevolazioni. Saranno poi, nella loro autonomia, i Comuni e le Province che potranno applicare o meno queste modifiche.

Articolo 39 – Disposizioni finali di coordinamento

Al primo comma si dispone che gli elementi informativi necessari per attuare, concretamente, il Decreto in oggetto, verranno depositati nella banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni, come previsto dall'articolo 13 della Legge n. 196 del 2009 (sulla contabilità pubblica) oltre che nella banca dati disposta dalla Legge n. 42 del 2009.

Il comma 2, invece, affida direttamente alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica – ricordiamo, istituita ai sensi dell'articolo 33 visto e analizzato più sopra nell'ambito della Conferenza Unificata – il controllo sugli effetti finanziari che derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo che si sta esaminando in questa sede. Il monitoraggio è svolto per controllare, in maniera chiara, i riflessi sulla pressione fiscale. A questo proposito, per sgomberare il campo da un equivoco che, purtroppo, si sta riproponendo ogniqualvolta si arriva all'approvazione definitiva dei singoli Decreti Legislativi attuativi del federalismo fiscale,

ricordiamo come sia scritto – nero su bianco – e come sia chiaramente previsto dalla Legge n. 42 del 2009, il principio della cosiddetta **invarianza della pressione fiscale**.

Al comma 3 viene specificato che le riduzioni spettanti alle Regioni a Statuto ordinario previste dal Decreto-Legge n. 78 del 2010 (Manovra economica dell'estate 2010), a decorrere dal 2012 non verranno considerate ai fini dell'applicazione del federalismo fiscale.

Al comma 4 è prevista l'istituzione – entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto in esame con un DPCM – presso la Conferenza Stato-Regioni, un tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto ordinario. Il tavolo in oggetto avrà compiti specifici su linee guida, indirizzi e strumenti per garantire l'attuazione di quanto previsto nel comma precedente (il terzo) e in quello in esame.

Sarà, poi, il Governo ad individuare – con un apposito strumento attuativo – le misure volte ad attuare quanto prodotto dal tavolo di confronto sopra citato.

Con l'ultimo comma, il sesto, si dispone che verrà applicato alle Province quanto previsto nell'articolo 14 sesto comma del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. Solo per ricordare – rimandando comunque al commento tecnico già predisposto per il Decreto Legislativo sul federalismo municipale² – in questo passaggio ci si riferisce direttamente alle entrate degli Enti Locali, chiarendo che è confermata la potestà regolamentare di questi enti anche per i nuovi tributi previsti.

Articolo 40 – Trasporto pubblico locale

L'articolo in questione prevede che il Governo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, promuova una intesa con le Regioni per prorogare al 31 dicembre 2012 l'accordo per utilizzare il Fondo sociale europeo per gli anni 2009-2010. Tutto questo per garantire risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale e per la spesa destinata agli ammortizzatori sociali.

Successivamente alla stipula dell'accordo appena citato, il Governo – come prescritto al comma 2 – reintegra di 400 milioni di euro per l'anno 2011 i trasferimenti alle Regioni per il settore del trasporto pubblico locale.

Il terzo comma, poi, esclude dal Patto di stabilità interno le spese che sono state finanziate con le risorse reperite con l'articolo 1 comma 29 della Legge n. 220 del 2010, la cosiddetta "Legge di Stabilità 2011" – per il solo 2011 – e che andranno a coprire le esigenze del trasporto pubblico locale, come prevede l'accordo tra Governo e Regioni del 16 dicembre 2010.

Articolo 41 – Disposizione finanziaria

Al primo comma si ribadisce – ancora – un principio chiaro, ovvero che con l'approvazione del Decreto in oggetto non dovranno esservi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione in esame è aggiornata a Gennaio 2012.

² Vedi il commento al Decreto Legislativo n. 23 del 011 (http://www.padaniaoffice.org/pdf/FED_Municipale_PO.pdf).